



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2018**

PRESIDENTE MAURO OREFICE



BARI, 23 FEBBRAIO 2018



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

**Inaugurazione
dell'Anno Giudiziario
2018**

*Presidente
Mauro Orefice*

AUTORITA', GENTILI SIGNORE E SIGNORI

Un ringraziamento, innanzitutto, a nome anche dei colleghi della Sezione giurisdizionale, per la vostra cortese e gradita partecipazione a questa importante e solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia.

Ho innanzitutto l'onore di portare a questa cerimonia il saluto del neo Presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, che ha inteso per l'occasione indirizzarmi una lettera di cui mi ha pregato di dare lettura.

A pochi giorni dal mio insediamento quale presidente della corte dei conti intendo far giungere il mio saluto a tutti i presenti alla cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2018. È mio intendimento poter sottolineare, anche in questa circostanza, il ruolo svolto dagli uffici regionali della corte dei conti quale presidio sul territorio a tutela degli equilibri finanziari del pubblico erario. Sono convinto dell'importanza del ruolo che la corte è chiamata a svolgere nei singoli ambiti territoriali anche in sinergia con gli enti ad essi proposti. Sarà mia cura, con il vostro prezioso contributo, far sì che la presenza della corte assicuri sempre di più legalità e certezza per tutti cittadini e, di conseguenza, diventi motivo di crescita per tutte le comunità amministrative. Auguro a tutti un buon lavoro. Firmato Angelo Buscema.

La cerimonia si svolgerà, come lo scorso anno, secondo un preciso protocollo previsto e voluto da una delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata alla fine del 2016.

In ossequio a tale previsione, dopo la mia relazione, prenderanno la parola il Procuratore regionale, dr.ssa Carmela De Gennaro, che affettuosamente saluto in uno con tutto il personale di magistratura della Procura regionale, riconoscendo

nell'ufficio di Procura l'indispensabile sede dell'iniziativa requirente motore primo dell'attività giudiziaria svolta dalle Sezioni regionali; interverrà successivamente il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, avv. Giovanni Stefani, che saluto e ringrazio per la sua presenza, esprimendo, per suo tramite, il ringraziamento a tutti gli esponenti del Foro che hanno esercitato ed esercitano la loro preziosa attività presso questa Sezione svolgendo il munus professionale con lealtà e correttezza, onorando il rilievo costituzionale e sociale della difesa nel processo e contribuendo al raggiungimento della verità processuale in una costruttiva, corretta e fisiologica dialettica tra le parti; un saluto ed un ringraziamento particolare vanno poi rivolti al Presidente della Sezione regionale di controllo, dr. Agostino Chiappiniello, e a tutti i colleghi della Sezione di controllo stessa che con la loro apprezzata attività, in un complesso contesto di riforme normative di articolate attività istituzionali, rappresentano, con continuità, l'espressione concreta della rilevanza che assume la Corte dei conti delle sedi regionali, nelle sue varie articolazioni e nell'unitarietà delle sue funzioni; prenderà poi la parola il rappresentante dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, Cons. Massimiliano Minerva, la cui presenza è significativa ed apprezzata in questo contesto rappresentando anche un momento di confronto sulle problematiche riguardanti l'istituto e i magistrati che ne fanno parte.

LA CORTE DEI CONTI NELL'ATTUALE QUADRO ORDINAMENTALE

1. La sostanziale scelta del legislatore di non introdurre nel corso del 2017 significative novità nel quadro legislativo fa sì che si possa considerare l'anno appena trascorso come un primo periodo di "messa a regime" delle importanti trasformazioni che l'ordinamento ha subito in seguito alle novelle normative che hanno trovato la loro matrice nella riforma costituzionale intervenuta con la legge n. 1/2012.

Gli importanti innesti normativi intervenuti nel corso del 2016 (d.lgs. nn. 90 e 93; leggi nn. 163, 164, 174 e 175) tuttavia rappresentano in maniera evidente come l'ordinamento amministrativo si sia evoluto, in maniera non uniforme, sulla base della spinta di una impostazione legislativa in sé differenziata. Appare difficile negare, infatti, che le scelte operate e che oggi dominano il quadro operativo di finanza pubblica, appartengano e derivino da radici diverse: se infatti le impostazioni della gestione economico-finanziaria dello Stato e degli enti pubblici territoriali risente in maniera preponderante dei contenuti della riforma costituzionale del 2012 – anch'essa a sua volta condizionata, come noto, da elementi esogeni di derivazione europea -, riforma connotata da una chiara "sterzata" centralista in ragione della tenuta dei conti pubblici nazionali specie nei confronti delle Autorità comunitarie, non può peraltro dimenticarsi che il preteso completamento della riforma della contabilità pubblica, iniziata con la legge n. 196/2009 e che ha trovato approdo nei provvedimenti in specie del 2016, trovi il suo humus negli effetti di delega della legge n. 42/2009 contenente i principi del federalismo fiscale.

Questa è la ragione per cui la Corte dei conti e per essa il singolo operatore è chiamata a riflettere e ad operare su di una intelaiatura ordinamentale in cui trama e ordito sono rappresentati dalla tutela degli interessi finanziari della collettività e dal quadro di riferimento costituito dalla contabilità pubblica, consapevole dei molteplici indirizzi e delle talvolta contrastanti suggestioni che tale intelaiatura contiene.

Peraltro se la collettività, nelle sue diverse espressioni appena

accennate, appare avere sicuramente un forte interesse ad una sana gestione delle finanze pubbliche è perché da un tale ordinato andamento scaturisce l'efficienza dei servizi e delle prestazioni rese ai cittadini.

Più arduo, però, è tracciare i contenuti di tali interessi e soprattutto dei corrispondenti doveri, nonché individuarne la tutela. Allo stato della legislazione, mentre gli interessi finanziari della collettività sono dunque caratterizzati da forte intensità, i corrispondenti doveri non appaiono altrettanto definibili, né adeguatamente tutelabili, mancando un organico sistema sanzionatorio per gli enti o apparati pubblici talvolta previsto solo per gli agenti pubblici infedeli. Solo se si tratta di ben precisi obblighi di servizio a carico di agenti legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio può delinearsi un'ipotesi di responsabilità amministrativa, ma quest'ultima appare una tutela non sufficiente per gli interessi finanziari di cui si discute, poiché sono anche gli apparati pubblici nella loro entificazione giuridica che adottano scelte e producono sprechi che poi non consentono un doveroso e proficuo svolgimento dei pubblici servizi che invece vanno garantiti.

Se la finanza pubblica è sana grazie al rispetto delle regole giuscontabili anche i servizi resi alla collettività sono garantiti; diversamente, si manifesta un duplice vulnus: allo Stato e alla collettività nelle sue molteplici espressioni.

2. Tale premessa pone in evidenza la centralità del ruolo della Corte dei conti, nelle sue funzioni sia di giurisdizione che di controllo, il cui carattere unitario appare inscindibile, tanto oggi gli esiti dell'attività di controllo sono destinati a riverberarsi su quella giurisdizionale.

Il 2018 segna l'inizio di una fase particolarmente impegnativa per il consolidamento dei conti pubblici. Con il ciclo economico che tenderà verso la "normalizzazione" si ridurrà la distanza tra il prodotto interno lordo effettivo e quello potenziale e si restringeranno i margini di flessibilità di cui la politica di bilancio ha potuto beneficiare nel corso degli ultimi anni.

Ma ciò che peraltro è dato verificare è che, nonostante l'intervento legislativo che ha eliminato di fatto il cd. "patto di stabilità interno", sostituendolo con un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali e le spese finali, le rilevazioni più recenti indicano una ripresa, negli anni più recenti, dei fenomeni di crisi finanziaria, evidenziata in primo luogo dalla dinamica dei dissesti e confermata dal quadro offerto dalle altre situazioni di deficit. Questi fenomeni appaiono particolarmente concentrati nelle regioni del Mezzogiorno e fra gli enti locali di piccole dimensioni, fino a rappresentare in alcune aree una condizione quasi endemica.

I dati riepilogativi disponibili mostrano l'inadeguatezza delle regole attuali e degli specifici indicatori, introdotti con l'obiettivo di prevenire il manifestarsi di situazioni di crisi strutturale attraverso la verifica di parametri di bilancio ed evidenziano la necessità di interventi tempestivi in ottica prospettica. Appare quindi necessaria una semplificazione delle procedure di controllo concentrandole sugli indicatori preventivi in grado di individuare in anticipo l'effettivo stato di sofferenza finanziaria dell'ente, attraverso una rivisitazione dei parametri di deficitarietà in grado di far emergere tempestivamente situazioni di squilibrio e di rispondere efficacemente alla loro funzione di allarme preventivo, spostando di pari l'attenzione sul rafforzamento dei controlli sui comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti che rappresentano la categoria di enti nella quale si concentra l'ampia maggioranza dei casi di deficitarietà, pre-dissesto e dissesto.

3. Nel 2017 si consolida, poi, il ruolo della Corte dei conti nella lotta alla corruzione¹. E' questo un punto di estrema delicatezza ed importanza. E' di solo due giorni fa la pubblicazione del rapporto di Transparency International secondo il quale l'Italia occupa, su un totale di 180 paesi analizzati, il 54 posto nella classifica dell'indice di percezione della corruzione, ponendosi all'ultimo posto tra i paesi dell'Europa occidentale, quart'ultima nell'intera Europa e comunque dopo Paesi quali il Rwanda e la Namibia.

L'azione di contrasto svolta dall'Istituto a tutela della legalità, del buon andamento della P.A. ed a garanzia dell'Erario pubblico è necessaria, come

ricordato anche dal Presidente Buscema nel suo discorso di insediamento, specie in considerazione dell'attenuazione delle rigide regole della contabilità pubblica negli attuali assetti organizzativi dell'amministrazione caratterizzati non solo dalla esternalizzazione di funzioni pubbliche e dalla costituzione di società partecipate, ma anche dal frequente ricorso a logiche di emergenza che, per le grandi opere ed i grandi eventi, postulano la deroga alle procedure ordinarie di spesa.

In ciò non può ribadirsi come sia insoddisfacente, sotto il profilo della effettività della tutela del pubblico erario, la soluzione codificata nel d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (così come modificato dal d.lgs. n. 100/2017) laddove si è inteso ribadire la limitazione dell'azione del pubblico ministero contabile esclusivamente al danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi nell'esercizio dei propri diritti di socio.

Ma forse motivo di maggiore meditazione è offerto anche dal fatto che nella lotta al malaffare ed alla corruzione il legislatore abbia ancora puntato il dito sul ricorso al principio di deterrenza. A puro titolo di esempio, e con riferimento a recenti interventi legislativi, si rammenta che si è fatto ricorso addirittura ad una norma ad hoc (legge n. 179/2017) per tutelare il dipendente che segnala illeciti (cd "*whistleblower*"), mentre per fronteggiare i potenziali rischi corruttivi insiti nella ricostruzione post-terremoto si è inteso riesumare dall'armadio dei ricordi il controllo preventivo di legittimità sui

¹ V. in particolare il protocollo d'intesa stipulato il 1° febbraio 2017 fra Corte dei conti ed ANAC ai sensi degli artt. 162, comma 5, e 213, comma 3 lett. a) del D.lgs. 18/4/2016 n. 50

provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario per la ricostruzione (legge n. 229/2016). Analogamente si è fatto ricorso al controllo preventivo di legittimità per i contratti secretati (art. 162, comma 5, d.lgs. 50/2016).

Ciò che comunque non deve sfuggire è che la corruzione non è un fatto estraneo che riguarda il “privato” di ogni singolo cittadino. Il malaffare nelle attività gestionali pubbliche rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto in quanto mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società. Sono le persone, i semplici cittadini, i veri “strumenti” anticorruzione. Un singolo cittadino può risultare più efficace di cento leggi o di cento piani anticorruzione. Per questo è necessario incentivare e proteggere la partecipazione di tutti alla lotta alla corruzione, attraverso canali specifici per le segnalazioni e tutele efficaci per i segnalanti.

4. Sul fronte della giurisdizione il 2017 ha rappresentato l'anno dell'effettiva applicazione delle novità del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016).

4.1 L'assoluta novità che ha infatti permeato l'intera funzione giurisdizionale intestata alla Corte dei conti è certamente stata l'introduzione del predetto Codice che ha finalmente dotato l'Istituto di uno strumento organico e sistematico per lo svolgimento delle procedure e dei processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali, abrogando formalmente il vecchio codice di procedura risalente al R.D. n. 1038 del 1933.

Tuttavia va rimarcato che il legislatore ordinario, nel corso degli anni, ha ritenuto di associare a quella tradizionalmente risarcitoria altre forme innovative di tutela (specie sanzionatoria), da ultimo anche con riferimento alla giustiziabilità di atti e deliberazioni di controllo (v. D.L. n. 174/2012 e ss.mm.). Questo concreto dipanarsi della disciplina sostanziale a base dell'esercizio della potestà cognitiva spettante della Corte dei conti non ha modificato il disegno costituzionale d'origine, ma ha aperto linee logico- evolutive verso sviluppi rimasti coerenti con l'evoluzione complessiva

registrata dal sistema ordinamentale italiano.

In sostanza, il compito affidato alla Corte dei conti perdura nel porsi e manifestarsi come compito di protezione giustiziale "piena ed effettiva", come funzione che non sottrae competenza ad altri plessi magistratuali ma, per parte sua, potenzia l'area complessiva di tutela che la Carta repubblicana ha approntato in favore di diritti e libertà dei cittadini.

Una prima qualificazione della giurisdizione contabile - la specialità riflette le particolarità di un ambito di tutela giudiziale riguardante una forma di responsabilità soggettiva non ritagliata né su di un modello sanzionatorio o afflittivo, né sul modello rigidamente civilistico-risarcitorio di cui all'art. 2043 del codice civile.

Una seconda qualificazione - la esclusività - marca invece l'accento sulla concentrazione, innanzi ad un solo giudice, della potestà cognitiva su azioni, risarcitorie o di tutela conservativa relative a controversie aventi ad oggetto un evento verificatosi in danno di una Pubblica Amministrazione, vale a dire un danno inferto alla P.A. con illecito distoglimento di risorse pubbliche dagli scopi cui le stesse, attraverso il prelievo fiscale collettivo, sono per legge preordinate.

Ciò che qui si intende mettere essenzialmente in risalto - e nel Codice della Giustizia Contabile se ne trovano chiare ed esplicite tracce - è il fatto che l'evoluzione legislativa, più che un orientamento verso la trasmutazione (da "atipico " in "tipico") dell'illecito contabile, sembra esprimere un disegno ordinamentale volto al potenziamento della effettività della tutela giudiziale, attraverso nuove e specifiche misure di contrasto approntate in considerazione della particolare rilevanza finanziaria degli interessi pubblici da proteggere.

4.2 Luci ed ombre hanno accompagnato l'esordio di questo fondamentale testo legislativo che ha finalmente dato, dal lontano R.D. n. 1038/1933, un regime compiuto agli istituti processuali esperibili innanzi alla Corte dei conti.

Tratteggiando alcuni degli aspetti più significativi, sicuramente positiva è apparsa la codificazione del principio secondo il quale il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile. Ciò ha consentito alla Procura erariale di esercitare le proprie funzioni dando pienezza alla tutela del credito agendo tempestivamente innanzi alla Sezione giurisdizionale con tutti i mezzi messi a disposizione dal rito processualcivilistico.

Vale appena dire, in proposito, che la prudenza dettata dall'esperienza del caso concreto suggerisce poi che nell'ambito della procedura di sequestro andrebbe specificato che l'ordinanza pronunciata dal giudice designato debba essere succintamente motivata, peraltro in coerenza col dettato dell'art. 40, c.g.c. Ciò consentirebbe di evitare la tentazione di approfondite argomentazioni che, oltre a "vincolare" il Collegio in sede di merito, rischiano di far apparire il giudice designato – specialmente laddove egli sia parte del Collegio di merito e magari anche relatore (ciò che è perfettamente ammissibile ex art. 22 c.g.c.) – non sufficientemente libero di rivedere le proprie opinioni.

4.3 Appare lodevole l'impostazione del Codice relativamente al principio della "parità delle parti", conformemente alle previsioni del novellato art. 111 Cost. Tuttavia non sembra perfettamente riuscito l'intervento relativo al divieto di chiamata in giudizio "*jussu judicis*" o "per ordine del giudice".

Ciò perché al giudice è fatto divieto di ordinare la chiamata di

eventuali presunti corresponsabili ai fini dell'integrazione del contraddittorio, con il contestuale obbligo di ridurre le quote di danno per i convenuti in giudizio sulla mera base della presunzione di sussistenza di corresponsabilità di altri soggetti la cui posizione viene quindi valutata come rilevante ai fini della ripartizione del danno senza che questi soggetti siano mai entrati nel giudizio od abbiano potuto in alcun modo definire le proprie posizioni. Inoltre sarebbe utile l'estensione dell'obbligo di accertamento incidentale delle condotte concausali all'evento dannoso a tutte le ipotesi di concorso nell'illecito e non soltanto ai limitati e residui casi di litisconsorzio necessario sostanziale (quasi mai verificantisi, neanche in ipotesi di solidarietà passiva, secondo le teorie dottrinali e l'indirizzo giurisprudenziale più accreditati), sussistendone la medesima ratio e in coerenza con il divieto di integrazione giudiziale del contraddittorio.

4.3 Non particolarmente frequente, come si vedrà più avanti, è stato poi il ricorso al rito abbreviato ed alla definizione in via monitoria del giudizio. Non è apparso chiaro in particolare il raccordo fra le due soluzioni del giudizio, entrambe destinate a fini deflattivi del contenzioso. Ciò che non appare chiaro è soprattutto quale procedimento privilegiare in termini di convenienza per il convenuto, con il risultato che taluni chiamati in giudizio e per i quali era stato avviato il procedimento monitorio, hanno rinunciato al medesimo optando per la procedura di rito abbreviato, ritenendola più conveniente. In ogni caso andrebbe chiarito, per il rito abbreviato, se il Collegio possa disattendere o meno l'importo concordato dalle parti stabilendo una somma maggiore rispetto a quella per la quale la Procura ha dato il suo assenso.

Un'ulteriore considerazione va fatta poi, in particolare per il rito abbreviato, la cui area di copertura è innovativamente quella di entrambi i gradi di giudizio. L'art. 130 del Codice, infatti, motiva l'introduzione di questo procedimento fra i c.d. riti speciali, affermandone la natura deflattiva e sottolineando lo *"scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario"*.

Appare chiaro ed evidente che la ragione di assicurare concretezza al credito erariale prevalga sull'accertamento effettivo della

responsabilità e sul quantum del medesimo, ma va sommessamente fatto notare che se anche il dato storico degli incameramenti assicurati dalle Amministrazioni creditrici non appare assolutamente confortante, stante l'aliquota molto bassa delle effettive riscossioni da parte delle medesime, il legislatore ha comunque preferito rinunciare in partenza ad una parte del credito vantato dall'Erario piuttosto che affidare la cura della fase dell'esecuzione delle sentenze delle Sezioni giurisdizionali al suo Giudice naturale e cioè alla Corte dei conti.

Irrisolta appare infine una questione di fondo legata alla effettività delle condanne, intesa nel senso di reale possibilità di escutere i convenuti per gli importi indicati in sentenza. La frequente, scarsa solvibilità dei medesimi si manifesta in specie quando gli stessi, chiamati in veste di unico convenuto, si trovano a dover fronteggiare richieste risarcitorie assolutamente sproporzionate rispetto alle proprie capacità economiche.

Tale problema peraltro si manifesta di difficile soluzione, in costanza della tradizionale natura risarcitoria del nostro processo, in ordine alla quale la quantificazione del danno diventa un fatto quasi automatico che discende dall'impostazione data alla condotta contestata agli interessati.

Diverso approccio potrebbe ottenersi laddove si utilizzzi, in maniera anche più ampia di quella descritta dal codice, la leva sanzionatoria in luogo del mero risarcimento.

ATTIVITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha svolto la propria attività contando, nell'anno di riferimento, su un organico di 4 magistrati in assegnazione principale più uno in assegnazione aggiuntiva, oltre il Presidente.

Il problema della esiguità degli organici continua ad essere purtroppo presente, in una situazione generale di scopertura che, a livello nazionale, ha raggiunto il non invidiabile record di oltre il 37% dell'organico.

Peraltro le prove scritte di un concorso a 24 posti sono state appena celebrate nello scorso mese di gennaio ed a breve è attesa la pubblicazione di un nuovo bando di un concorso a 25 posti di referendario il cui iter dovrebbe iniziare nel corso del 2018. Nell'ambito di una programmazione di breve-medio periodo ulteriori 78 posti verranno poi ad essere messi a concorso nel 2019.

Nel corso dell'anno 2017, questa Sezione ha celebrato, in tema di responsabilità amministrativo-contabile, 31 udienze pubbliche, 7 udienze collegiali in camera di consiglio; 17 udienze monocratiche di comparizione e 6 camere di consiglio monocratiche.

Sono stati definiti 153 giudizi (136 nel 2016) e sono state emanate 109 sentenze di merito (82 di condanna, 18 di assoluzione, 9 a contenuto misto assolutorio e di condanna), con la costituzione di titoli esecutivi finalizzati ad ottenere un risarcimento in favore del pubblico erario per complessivi € 32.470.383,03, contro € 23.077.629,78 del 2016 (Stato - € 17.985.786,14; Enti locali - € 10.830.033,51; Altri Enti - € 3.654.563,38). Al 31 dicembre 2017 i giudizi di responsabilità pendenti erano 85 contro i 91 del 2016.

Inoltre sono state emanate 12 ordinanze di cancellazione della causa dal ruolo, conseguenti ad accettazioni di somme nel corso di riti monitori per un totale di € 27.800,00 (non compresi nei 32.470.383,03 del valore complessivo delle condanne). Sono stati ancora adottati 3 decreti di accoglimento di rito abbreviato per un totale di € 4.394,99.

Sono stati altresì definiti 541 conti giudiziali sui 1258 pervenuti nel corso dell'anno.

Le ordinanze presidenziali di autorizzazione all'adozione di provvedimenti cautelari di sequestro sono state 13.

I tempi medi di iscrizione a ruolo degli atti di citazione, ai fini della fissazione di udienza, non hanno superato in genere i 90 giorni, consentendo così alla Sezione di non creare arretrato nella definizione dei giudizi di responsabilità, diminuendo di pari le giacenze².

In sintesi, non può non sottolinearsi l'incrementata attività della Sezione giurisdizionale, sia in termini di giudizi celebrati che di condanne comminate. In uno con la soddisfazione per tali risultati, resta peraltro la non consolante considerazione in ordine alla quale la aumentata attività di un ufficio giudiziario, pur soddisfacendo maggiormente la domanda di giustizia della comunità, non è mai di per sé una buona notizia per la medesima comunità amministrata.

²Tutti i dati illustrati in questa Sezione sono tratti dalle statistiche ufficiali della Corte dei conti.

GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Stante l'atipicità dell'illecito contabile, la panoramica delle numerose decisioni emesse nel corso dell'anno 2017 deve limitarsi, per economia espositiva, a taluni cenni in ordine a linee di indirizzo interpretativo maturate per ambiti tematici.

Il panorama delle fattispecie pervenute alla *cognitio* di questa Sezione comprende varie forme di *mala gestio*: dall'utilizzo illecito di contributi, sovvenzioni o fondi di provenienza nazionale o comunitaria alla indebita erogazione di stipendi, indennità ed emolumenti; dagli incarichi esterni, alle minori entrate, agli oneri economici assunti senza formalizzazione di impegno contabile; dai danni di immagine a quelli da violazione della concorrenza, da disservizio o da tangente.

Riguardati i principali filoni di illecito, l'ammontare delle condanne si è così distribuito

Illecita percezione finanziamenti pubblici	€ 14.510.752,95
Mancato riversamento/riscossione tributi	€ 7.453.926,61
Fattispecie di danaro derivanti da reati commessi da pubblici dipendenti	€ 4.540.141,00
Fattispecie riconducibili a gestione contrattuale	€ 2.782.515,21
Oneri urbanizzazione	€ 358.964,42

Rinvio alla relazione scritta per quanto riguarda la singola casistica ed alle relative tabelle allegate per ciò che concerne le statistiche complete dell'attività svolta.

Intendo tuttavia soffermarmi su talune questioni che hanno particolarmente la Sezione nel corso del 2017

QUESTIONI DI MERITO

Giudizi in materia di entrata

Per quanto concerne l'attività di riscossione, ha particolarmente interessato l'attività della Sezione la vicenda che riguardato la soc. GEMA Spa, titolare del servizio di riscossione dei tributi degli Enti impositori della provincia di Foggia. Tale società contravvenendo a quanto stabilito dalle convenzioni sottoscritte risulta non aver versato in favore dei Comuni della provincia di Foggia l'importo complessivo pari ad € 21.268.678,18, determinato dalla differenza fra le somme riscosse, i riversamenti eseguiti ed i compensi maturati per la propria attività di riscossione.

Tale situazione fa da sfondo a criticità, anche gravi, in ordine alla gestione delle entrate comunali, con un'ampia formazione di residui attivi per effetto proprio di una insufficiente attività di riscossione. E tale ultimo aspetto costituisce un elemento determinante per la carenza di liquidità che da tempo interessa gli Enti territoriali.

Inoltre lenta e molto bassa risulta anche la riscossione delle ingenti somme accertate per recupero evasione tributaria.

Sentenza n. 333/2017

Con tale sentenza è stato condannato un dirigente comunale per minori somme introitate dal comune di Galatone, a causa dal mancato adeguamento ISTAT, da parte degli uffici comunali competenti, del c.d. "costo di costruzione" inizialmente stabilito dalla legge n. 10/1977.

In disparte le problematiche organizzative interne e la ripartizione delle competenze, motivo per il quale si è spesso dibattuto in fattispecie analoghe circa la effettiva attribuibilità della responsabilità ai funzionari comunali, va rilevata l'enorme diffusione a livello territoriale della fattispecie all'esame, con il conseguente rilevante danno per minore entrata alla finanza locale.

La minore entrata per le pubbliche casse, infatti, derivanti in specie dalla inerzia amministrativa, costituiscono diseconomie per l'Erario che non possono trovare giustificazione neppure nella considerazione che i mancati adeguamenti rispondono a precise scelte adottate nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio sociale e dello sviluppo territoriale.

Il rispetto delle regole e la cultura della legalità sono probabilmente l'imprescindibile baluardo per difendere la nostra democrazia. Non dobbiamo mai dimenticare che la legalità è il fondamento dello Stato di diritto nel quale sono le leggi a regolare i rapporti umani. I cattivi esempi purtroppo contribuiscono a far sì che il diritto stenti ad entrare nella vita dei cittadini e l'assenza di una cultura del rispetto altrui ha ridotto la legalità a mero concetto evanescente.

Sentenza n. 324/2017

Con la indicata sentenza sono stati condannati due amministratori e due dirigenti del comune di San Giovanni Rotondo, in relazione a due distinte fattispecie di danno erariale:

- A) la prima, in riferimento alla partecipazione ad una trasferta a Barberino del Mugello del Sindaco e di un assessore, per assistere alla gara del Motomondiale in cui correva un concittadino, a spese del Comune;*
- B) la seconda, in relazione alla mancata esazione della TOSAP dovuta per un evento musicale organizzato nell'ambito della rassegna estiva nel 2011.*

Circa la seconda posta di danno, la Sezione ha ritenuto sussistente la responsabilità per danno erariale da mancata entrata anche a carico del dirigente che nel preciso momento della manifestazione non era in servizio, osservando che l'azione amministrativa è soggetta a precise cadenze temporali, e non può ammettersi paralisi o interruzioni sol perché il dirigente titolare dello specifico procedimento sia in congedo per ferie; specie poi quando un determinato termine procedimentale venga a scadere proprio in quel lasso temporale di assenza dal servizio.

Sentenza n. 251/2017

Il giudizio riguarda la richiesta di condanna del concessionario del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Polizia Municipale del comune di San Ferdinando di Puglia, della somma di euro 8.941,32, a titolo di mancati introiti da sanzioni pecuniarie, a causa della intempestiva notifica dell'ingiunzione di pagamento nei termini di prescrizione ad alcuni contravventori.

Sentenza n. 365/2017

Il giudizio ha avuto per oggetto la condanna al pagamento, in favore del comune di Bari, di Tributi Italia S.p.A. (concessionario del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP), della somma di €. 1.175.585,69, a titolo di mancati incassi TOSAP per gli anni 2007, 2008 e 2009, dovuta alla prescrizione (recte: decadenza) degli avvisi di accertamento già notificati ai contribuenti, relativi al triennio 2007-2009.

Il collegio, ritenuto che le condotte poste in essere dalla società Tributi Italia S.p.A. avessero determinato la decadenza dal diritto alla riscossione della predetta tassa relativa al citato triennio (in relazione al quale, essendo stati emessi e notificati gli avvisi di pagamento nel corso dell'anno 2009, le relative ingiunzioni avrebbero dovuto essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, come previsto dall'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha ravvisato la gravità dei comportamenti tenuti dal convenuto.

Sentenza n. 191/2017

In una vicenda riguardante il danno erariale, dell'importo di 168 mila euro, arrecato al Fisco per effetto dell'illegittimo annullamento d'ufficio di un precedente avviso di accertamento tributario, la Sezione ha affermato che integra la colpa grave la condotta del dirigente che, in presenza dei non trascurabili importi in gioco, nonché del chiaro quadro normativo ed ermeneutico operante in tema di presunzione di riparto di utili societari occulti, in società a c.d. ristretta base societaria, anziché astenersi dal procedere al denunciato annullamento d'ufficio, considerata anche l'amplissima discrezionalità caratterizzante i provvedimenti di autotutela tributaria, abbia agito in autotutela. Nell'occasione, si è anche precisato che la pur avvenuta emissione di nuovi atti impositivi a rimedio dell'illecito autoannullamento non elimina l'attualità del danno erariale dapprima arrecato posto che, con il censurato provvedimento in autotutela, si è eliminato giuridicamente, in radice, il titolo (amministrativo) fondante il credito tributario vantato dall'Erario, in ciò concretandosi l'immediata e attuale lesione degli interessi finanziari dello Stato.

Sentenza n. 106/2017

Condanna al pagamento di €7.072,25, in favore del Comune di Sanarica, il responsabile dell'U.T.C. per il danno derivante dall'omesso adeguamento del costo di costruzione all'atto del rilascio dei titoli edilizi abilitativi

La Sezione ha osservato che "La competenza attribuita dalla legge al Consiglio comunale in relazione all'adeguamento periodico dei costi di costruzione non esonera il Responsabile del Settore, quale soggetto in possesso di specifica preparazione tecnica e amministrativa, dal doveroso esercizio di un potere di propulsione nei confronti dell'organo politico mediante proposte e richieste a maggior ragione a fronte di adempimenti obbligatoriamente previsti dalla legge. Resta il fatto, nel caso di specie, che il Responsabile del Settore ha il dovere di procedere comunque in via automatica all'adeguamento del costo di costruzione in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge stessa laddove non siano intervenute diverse determinazioni da parte di altri organi competenti.

Se ne deve concludere che l'inerzia serbata dal convenuto nell'adottare una idonea iniziativa intesa a consentire al Consiglio comunale di adottare tempestivamente l'atto deliberativo di propria competenza, associata al concreto rilascio dei titoli abilitativi a fronte di contributi concessori calcolati sulla base di un costo di costruzione per un valore ormai superato "costituisce un comportamento che denota, da un lato, una eccessiva trascuratezza nell'adempimento dei compiti connessi alle attribuzioni del settore cui erano stati preposti e dall'altra una grave inosservanza della normativa che dispone, in mancanza di provvedimenti da parte del Consiglio comunale, la immediata ed automatica applicazione delle variazioni ISTAT" (cfr. ex plurimis, C. Conti- Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia – Sent. n. 368/2016)."

Contributi e finanziamenti pubblici

Si tratta dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazione o di documenti attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute. L'enorme diffusione del fenomeno richiede particolare attenzione. Il fenomeno delle

irregolarità desta allarme anche in considerazione del fatto che nelle fattispecie fraudolente, fra i sistemi di frode utilizzati è frequente la falsità delle dichiarazioni per dissimulare l'assenza dei requisiti essenziali, con la conseguenza che, soprattutto nel settore dei contributi pubblici, le attività finanziate non sono poste in essere. Tale condotta non solo è strumentale all'illecita distrazione dei fondi concessi, ma danneggia le finalità specifiche alle quali le sovvenzioni sono indirizzate (sono rivolte, tra l'altro; alla riqualificazione professionale dei lavoratori, allo sviluppo delle attività imprenditoriali ed allo sviluppo sostenibile della Politica agricola), vanificando la finalità di incentivare le occasioni di crescita nel settore e nelle Regioni interessate. Vanno, altresì, considerati gli effetti negativi che le irregolarità producono, non solo sul tessuto sociale, ma anche sul rapporto fiduciario fra i cittadini e le Istituzioni dell'Unione. Nei casi più gravi, peraltro, alimentano i flussi dell'economia illegale che trae giovamento dalle carenze gestionali della Pubblica amministrazione.

Ulteriore motivo di preoccupazione è constatare che sono limitate le azioni di recupero avviate dalle Amministrazioni per il ristoro del bilancio comunitario e nazionale, quest'ultimo particolarmente gravato anche dalle rilevanti somme oggetto di decertificazione (modalità in base alla quale il rischio finanziario è esclusivamente a carico dello Stato membro).

La trasformazione di una opportunità in termini di sviluppo sociale ed individuale in una occasione di illecito determina l'osservazione che le stesse sanzioni previste dal nostro sistema normativo andrebbero riviste in ragione del disvalore che le condotte esprimono. E conseguentemente l'indebita percezione di finanziamenti pubblici dovrebbe essere punita molto più severamente della mera truffa consistente in una sottrazione a soggetti privati, in quanto la frode in tal caso incide non solo sul patrimonio dell'ente erogatore, ma pregiudica anche gli interessi sottesi alle sovvenzioni ed alle scelte programmatiche generali come conseguenza di una non corretta allocazione delle risorse pubbliche.

Tale premessa appare necessaria, riguardando in particolare l'ampiezza del fenomeno a livello territoriale ed il conseguente coinvolgimento degli organi giudiziari ai fini del recupero delle risorse illecitamente distolte dalla loro destinazione naturale.

Per ciò concerne i dati dell'ultimo periodo di programmazione europea (2007/2013) le cui operazioni di chiusura sono attualmente in corso, nei diversi anni sono stati segnalati, per la regione Puglia, a carico del FESR – Fondo di sviluppo regionale n 158 casi per importi irregolari complessivamente € 89.069.607; a carico del FSE – Fondo sociale europeo, 29 casi aperti per € 16.911.008; a carico del FEOGA – Fondo di sviluppo agricolo, 234 casi per una spesa irregolare pari a € 42.342.251

Per la Regione Puglia, in relazione alle iniziative del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel 2017 (primo semestre) sono stati inoltre segnalati 17 casi che risultano chiusi alla Commissione UE per un importo irregolare da recuperare pari a 4.415.904,00 euro. Si fa presente che si tratti di casi in cui la Commissione UE, “ritira” i Progetti irregolari dalla rendicontazione del bilancio europeo. Tali importi irregolari rimangono pertanto a carico dell'Amministrazione nazionale; in questo caso peseranno sul bilancio regionale. Nel secondo semestre sono state segnalate altre segnalazioni FESR dovute ai controlli che la Commissione UE svolgerà sulla documentazione di chiusura della Programmazione 2007-13³.

Riguardando la casistica ricorrente nel FEOGA, il modus operandi ha in particolare messo in luce il mancato rispetto dell'obbligo di non trasferire e di non distogliere macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto per un periodo non inferiore a 5 anni; la produzione di fatture attestanti operazioni inesistenti; la modifica delle culture impiantate con l'aiuto successivamente alla regolare esecuzione ma prima del periodo minimo previsto; la mancanza di requisiti nei beneficiari.

Per ciò che concerne il FESR, si è invece particolarmente riscontrato l'assenza dei beni per i quali il contributo era stato erogato e ottenuto con documenti falsificati; l'artificioso frazionamento degli incarichi professionali; bandi di gara con clausola discriminatoria; violazioni di norme sugli appalti; mancato rispetto del vincolo di mantenimento degli investimenti per 5 anni; comportamenti fraudolenti aggravati dallo scioglimento tempestivo della società;

Se inoltre si considera il fenomeno anche alla luce delle carenze soggettive che frequentemente riguardano i percettori dei finanziamenti, carenze la cui presenza si manifesta spesso a brevissima distanza di tempo

dalla concessione del finanziamento stesso, non può non evidenziarsi anche il difetto di istruttoria da cui tali pratiche appaiono afflitte, con il manifestarsi di una responsabilità a carattere necessariamente diffuso.

³Tutti i dati citati provengono dalla banca dati SIDIF sulle irregolarità e frodi comunitarie che si alimenta con i dati presenti nel sistema della Commissione europea- OLAF.

Sentenza n. 184/2017

In ordine ad una fattispecie di danno da illecita percezione di finanziamento pubblico è stata affermata la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti del legale rappresentante della società beneficiaria, del suo amministratore di fatto ed anche del soggetto incaricato dal legale rappresentante quale referente con la Regione, figura prevista espressamente dal bando pubblico per la concessione del contributo.

Anche in capo a tale soggetto è configurabile quel rapporto di servizio tra ente finanziatore e soggetto beneficiario, reputato idoneo dalla giurisprudenza della Cassazione a riconoscere la giurisdizione della Corte dei Conti per la responsabilità amministrativa connessa al mancato raggiungimento delle finalità pubbliche sottese alla concessione di pubbliche provvidenze. Rimane consolidato l'indirizzo esegetico secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice ed i soggetti beneficiari i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.

Sentenza n. 473/2017

Condanna il convenuto, nella sua qualità di responsabile del Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) di Altamura a titolo di responsabilità sussidiaria per avere omesso i controlli sui titolari delle ditte a cui è stato contestato di aver percepito illecitamente finanziamenti comunitari a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) e condannati rispettivamente al pagamento di € 32.512,82 e € 248.901,83

Nel merito, la Sezione ha osservato che "I Centri di assistenza agricola, quindi, non possono limitarsi a svolgere il ruolo di mero "vettore" o "trasmettitore" della documentazione consegnata dall'agricoltore, ma quello di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'agricoltore al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un percorso di legalità.

Diversamente opinando, si arriverebbe a deresponsabilizzare i soggetti che il Legislatore ha individuato come intermediari tra i beneficiari degli aiuti comunitari e gli organismi pagatori, con un grave vulnus per l'intero sistema di erogazione dei contributi economici.

Non può non rilevarsi come la condotta del (...) si connota - quanto meno - in termini di gravissima ed inescusabile negligenza. Non soltanto egli non ha verificato che i dati catastali esposti in domanda fossero veritieri, ma la circostanza che le domande (e le relative schede di validazione) non fossero da questi sottoscritte getta seri dubbi sulla diligenza ed accuratezza con la quale questi ha espletato il mandato ricevuto da parte di AGEA. È quindi indubitabile che il suo contributo causale alla determinazione del danno si sia posto su un piano agevolativo e favorente all'indebita erogazione, in conseguenza dell'omesso adempimento degli obblighi di controllo e vigilanza sulla corretta istruzione della domanda unica di pagamento per la campagna agricola “.

Sentenza n. 481/2017

Condanna al pagamento di € 52.807, in favore della Regione Puglia, la titolare di una ditta individuale per aver illecitamente percepito un contributo, in conto capitale, ex lege n.215 del 25.02.1992 e d.p.r. n.314/2000 (azioni positive per l'imprenditoria femminile).

In proposito la Sezione ha osservato che “Gli obblighi che il soggetto si assume abbracciano tutti gli adempimenti fissati nel contratto di concessione del contributo, sicché lo sviamento rispetto alla finalità voluta dalla legge può realizzarsi sia nella fase di concessione della provvidenza (ad esempio, attraverso false attestazioni preliminari all'ammissione al beneficio) sia nella fase conclusiva dell'attività, allorché – unitamente alla circostanza di non aver protratto l'attività stessa per il periodo minimo prefissato – sia occorsa la colposa omissione della comunicazione della cessazione (in tal senso Sez. Giur. Sardegna n.142/2013; Sez. Giur. Puglia n.366/2016).

Non può essere valutata positivamente, quindi, la circostanza di fatto riferita dalla difesa, secondo cui ha rilevanza l'accertamento con esito favorevole compiuto da un funzionario regionale nella fase istruttoria di ammissione al beneficio finanziario. E neppure che la Regione ben poteva esercitare i suoi poteri di controllo in relazione alla fase successiva dell'erogazione del finanziamento.”

Attività sanitaria

In materia di indubbio rilievo sono le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 2017 numero 24 in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Nelle prime sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore di detta legge in assenza di disposizioni transitorie è stata affermata l'irretroattività della medesima. In ogni caso vanno sottolineate le disposizioni concernenti la giurisdizione della corte dei conti nella materia la cosiddetta responsabilità medica, i rapporti con la rivalsa in sede civile, l'individuazione dei soggetti legittimati passivi, la

quantificazione del danno, i limiti i criteri e i parametri da utilizzare al riguardo, i limiti alla utilizzabilità delle prove raccolte in sede civile alle ipotesi di decadenza annuale nei casi in cui l'esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno.

Peraltro non può sottacersi che in materia le pronunce sono concentrate in particolare sullo svolgimento di attività extra istituzionale in assenza di apposita autorizzazione che avrebbe consentito la valutazione, ai sensi di legge, con la compatibilità o meno di tale attività esterna con gli impegni istituzionali.

Sentenza n. 479/2017

Rappresenta la prima pronuncia in Puglia sulla questione dell'indebita percezione di borsa di studio per la formazione in medicina generale da parte di medico contestualmente esercitante altra attività professionale, in spregio al dovere di esclusiva partecipazione al programma formativo in questione, in ragione del quale il contributo economico è erogato. Nell'occasione, si è condannato un medico borsista per l'importo corrispondente all'intera borsa percepita nel triennio (circa 30 mila euro), ravvisandosi un danno alla Regione Puglia - posto che, sebbene la borsa sia erogata concretamente dall'ASL, i fondi necessari alla copertura finanziaria del corso di formazione, di originaria provenienza nazionale, transitano nel bilancio regionale e devono da quest'ultimo ente essere rendicontati allo Stato - arrecato per effetto del contestuale esercizio di attività formativa professionale (del tipo innanzi descritto) e lavorativa incompatibile - in quanto non rientrante nelle ipotesi eccezionali di cui al cennato art. 19, comma 11, l. n. 448/2001 - causalisticamente riconducibile all'omessa comunicazione, quantomeno con grave colpa, da parte del medico, di siffatta rilevante circostanza e anche a prescindere dal pur avvenuto raggiungimento degli obiettivi formativi.

Sentenza n. 382/2017

L'omessa richiesta da parte di un medico pubblico dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività extra-istituzionale - che impedisce all'amministrazione di valutare, come espressamente previsto dall'art. 13 del DPCM del 27.3.2000, la compatibilità o meno di tale attività esterna con gli impegni istituzionali - ed il mancato riversamento dei compensi ottenuti nel bilancio dell'ente di appartenenza comporta la violazione di doveri strumentali a quelli principale previsti dallo status di dipendente pubblico e da ciò consegue la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine al giudizio promosso dalla Procura regionale per il risarcimento del relativo danno finanziario.

Ordinanza n. 60/2017

Si è trattato, in sede cautelare, della vicenda del contestuale esercizio, da parte di medico professore universitario a tempo pieno, autorizzato al solo espletamento di attività libero-

professionale in regime di c.d. "intramoenia allargata", di attività di medico competente (ossia deputato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori) presso numerose aziende lombarde, per il tramite di una propria società a ristretta base familiare, al fine di eludere i divieti di legge. Nell'occasione, è stata parzialmente confermata la misura cautelare concessa in sede presidenziale, affermando: la sussistenza del fumus, realizzando la condotta censurata un illecito erariale in quanto produttiva di danno in misura pari a buona parte del trattamento economico aggiuntivo corrisposto dall'Azienda Ospedaliera barese (oltre 200 mila euro), per il tramite dell'Università di Bari, al sanitario a remunerazione del dovere di esclusività "temperato" derivante dal rapporto di lavoro full time con l'ente. Si è anche chiarito che le polizze vita c.d. unit linked (ossia agganciate a rischiosi parametri finanziari), esulano dalle finalità previdenziali e assistenziali in ragione delle quali l'ordinamento (art. 1923 c.c.) ne garantisce l'immunità da azioni conservative. La causa è stata discussa anche nel merito con pubblicazione a breve della decisione.

GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

La Sezione giurisdizionale ha tenuto complessivamente, in materia pensionistica, 64 udienze (61 monocratiche e 3 collegiali), nonché 18 camere di consiglio monocratiche.

I giudizi definiti sono stati complessivamente 531 (428 civili, 96 militari e 7 di guerra), di cui 108 di accoglimento dei ricorsi presentati e 287 di reiezione dei medesimi. Venti le cessazioni della materia del contendere dichiarate, 50 i giudizi definiti con ordinanza o decreto, 66 con altro dispositivo.

Sostanzialmente azzerato l'arretrato pensionistico di guerra e notevolmente ridotto quello militare, l'attività della Sezione si è concentrata in particolare sulla pensionistica civile. Al 31 dicembre 2017 i ricorsi rimanenti sono stati 1002, di cui 792 civili, 191 militari e 19 di guerra.

Analogamente a quanto già detto per i giudizi di responsabilità, rimando alla relazione scritta per quanto riguarda la descrizione di maggiore interesse affrontati dalla Sezione nel corso del 2017.

Mi avvio alla conclusione e con essa a doverosi ringraziamenti.

Ritengo doveroso ringraziare i colleghi della Sezione giurisdizionale e della Procura Regionale per l'impegno e la particolare qualificazione professionale con cui hanno voluto affrontare le difficoltà prospettate, sobbarcandosi un carico notevole di lavoro.

Mi sia consentito anche formulare un sentito sincero ringraziamento a tutto il personale amministrativo della sezione e del servizio amministrativo unico regionale nonché ai rispettivi vertici che hanno affrontato ed affrontano con dedizione ed impegno il quotidiano e gravoso lavoro di pertinenza assicurando la funzionalità della sezione anche in presenza di difficoltà operative e pur senza un adeguato numero di unità di personale. In particolare devono essere apprezzate tutte le misure organizzative ambientali e strutturali predisposte dal menzionato SAUR, e va adeguatamente segnalato l'impegno profuso con professionalità abnegazione da tutto il personale amministrativo che ha consentito di fronteggiare al meglio le molteplici difficoltà collegate in particolare anche alle innovazioni operative conseguenti all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile.

Un ringraziamento inoltre va a tutte le Forze dell'ordine che, a vario titolo, hanno collaborato al corretto svolgimento dell'attività di questo Ufficio giudiziario. All'arma dei carabinieri, al conto della Guardia di Finanza, alla polizia di Stato e ai rappresentanti delle forze armate e delle forze dell'ordine tutte rivolgo quindi un ringraziamento che va al di là del mero apprezzamento dello spirito di abnegazione e dedizione proprio dei corpi militari e non, con i quali la Corte dei conti giornalmente dialoga, perché vuole essere un ringraziamento a chi, spesso nel silenzio, opera per il mantenimento dei diritti fondamentali di tutta la cittadinanza.

Con questo spirito la Corte dei conti, e segnatamente questa sua articolazione regionale, cerca di fornire il suo contributo allo sforzo di tutte le Istituzioni pubbliche per il radicamento anche in Puglia dei valori etici dell'auto-responsabilità e del buon governo al servizio del cittadino. La Corte non può e non deve essere vista nel ruolo esclusivamente sanzionatorio e punitivo, poiché essa, in primis, punta ad indicare la via maestra per la spontanea concretizzazione della legalità, in una condivisa logica di

prevenzione.

Un grazie a voi tutti per l'attenzione.

===...===

**In nome del popolo italiano dichiaro aperto l'anno giudiziario 2018
della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia**

Corte dei conti | Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2018 | relazione del Presidente Mauro Orefice

